



N.33 registro deliberazione
Settore Legale

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15 Febbraio 2011

OGGETTO: RICORSO AL TAR PIEMONTE PROMOSSO DA AUCHAN SPA E ALTRI AVVERSO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE N. 230 DEL 1° DICEMBRE 2010 IN MATERIA DI VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA -

L'anno Duemilaundici addì Quindici del mese di Febbraio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

VALMAGGIA ALBERTO (Sindaco)

BOSELLI GIANCARLO (Vicesindaco)

AMBROSINO ERIO (Assessore)

BORELLO ELISA (Assessore)

FANTINO VALTER (Assessore)

GIRAUDO DOMENICO (Assessore)

LERDA GUIDO (Assessore)

MANASSERO PATRIZIA (Assessore)

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PANDIANI PIETRO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione di: Assessore FANTINO VALTER

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto notificato in data 7 febbraio 2011 le società Auchan S.p.A., Gallerie Commerciali Italia S.p.A. e Dimar S.p.A. hanno proposto ricorso avanti il TAR Piemonte per l'annullamento della determinazione dirigenziale del Settore Attività promozionali e produttive n. 230 del 1° dicembre 2010, dell'ordinanza sindacale protocollo n. 60922 del 2 novembre 2010 e della direttiva della Giunta comunale protocollo n. 66993 del 29 novembre 2010, nonché degli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, in materia di orari di vendita degli esercizi commerciali;
- in estrema sintesi, i ricorrenti eccepiscono la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59», alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 «Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» e all'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», nonché la violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza;
- da un primo sommario esame dei motivi di lagnanza dei ricorrenti emerge una sostanziale correttezza della procedura amministrativa de qua, per cui risulta opportuna la costituzione, nell'instaurato giudizio amministrativo, del Comune di Cuneo al fine di sostenere le ragioni di legittimità del provvedimento;
- per quanto concerne infine la difesa legale dell'ente, attesa l'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al tribunale adito, si ritiene opportuno individuare gli avvocati Barosio prof. Vittorio e Chiapale Cinzia Anna dello Studio Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120;

Ravvisata l'opportunità di costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte promosso dalle società Auchan S.p.A., Gallerie Commerciali Italia S.p.A. e Dimar S.p.A.;

Ritenuto altresì opportuno affidare il patrocinio dell'ente nell'instaurato procedimento ai professionisti di cui sopra;

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura de qua e non costituisce consulenza generica né attività continuativa;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e dell'articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24-12-2010, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011 è stato differito al 31 marzo 2011;

Preso atto del combinato disposto dell'articolo 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Affari legali e Patrimonio — Rinaldi Giorgio — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria generale — Tirelli Carlo — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a resistere al ricorso presentato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte dalle società Auchan S.p.A., Gallerie Commerciali Italia S.p.A. e Dimar S.p.A. per l'annullamento della determinazione dirigenziale del Settore Attività promozionali e produttive n. 230 del 1° dicembre 2010, dell'ordinanza sindacale protocollo n. 60922 del 2 novembre 2010 e della direttiva della Giunta comunale protocollo n. 66993 del 29 novembre 2010, nonché degli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, in materia di orari di vendita degli esercizi commerciali;
2. di individuare gli avvocati Barosio prof. Vittorio e Chiapale Cinzia Anna dello Studio Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120, entrambi muniti di procura speciale, per l'affidamento, unitamente nonché disgiuntamente, dell'incarico di difesa legale dell'ente, previa valutazione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione;
3. di imputare la spesa, al momento presunta, di € 3.000,00 — comprensiva dell'Iva nella misura di legge e del C.P.A. — al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330000 «Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune ed a definizioni di controversie», del Bilancio di Previsione 2011 in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 1331, C.I. 2011/1264];
4. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Affari legali e Patrimonio, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
5. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
6. di dare atto che il professionista incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136;
7. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Affari legali e Patrimonio — Rinaldi Giorgio.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di effettuare la costituzione in giudizio dell'ente nei termini indicati dalla vigente normativa in materia processuale,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giuseppe Tassone

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pandiani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal al .

Cuneo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pandiani

Per copia conforme all'originale.

Cuneo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pandiani

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 06-03-2011 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Testo Unico 18.8.2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-03-2011 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
